

PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Indice

1. PREMESSA	1
2. DEFINIZIONI	1
3. Ambito di Applicazione	6
4. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate	8
4.1 Operazioni di Minore Rilevanza	8
4.2 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza.....	9
4.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	10
4.4 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza	11
4.5 Operazioni di competenza assembleare.....	11
4.6 Delibere quadro.....	12
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA' CONTROLLATE	13
6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014	13
7. FLUSSI INFORMATIVI	14
8. DISPOSIZIONI FINALI	15

1. PREMESSA

La presente procedura (“**Procedura**”) disciplina le operazioni con parti correlate realizzate da Interpump Group S.p.A. (“**Interpump**” o la “**Società**”) e da società dalla stessa controllate, in conformità a quanto previsto dal Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e successivamente modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 e da ultimo con delibera n. 19974 del 27 aprile 2017 (“**Regolamento**”).

2. DEFINIZIONI

2.1 In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, restando peraltro inteso che il medesimo significato vale sia al singolare sia al plurale:

Amministratore Delegato: l'amministratore cui vengono delegate attribuzioni proprie del Consiglio di Amministrazione ovvero, in presenza di più amministratori delegati, l'amministratore designato come tale dal Consiglio di Amministrazione ai fini della Procedura.

Amministratori Indipendenti: gli amministratori riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (“**Codice di Autodisciplina**”).

Amministratori Non Correlati: gli amministratori diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue Parti Correlate.

Codice di Autodisciplina: il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato nel marzo 2006 dal Comitato per la *Corporate Governance* promosso da Borsa Italiana S.p.A., come successivamente modificato e integrato.

Controllo: il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività. Si presume che esista il Controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso Società Controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce Controllo (controllo di diritto). Il Controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea (controllo di fatto) se esso ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;

- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Controllo Congiunto: la condivisione stabilita contrattualmente del Controllo su un'attività economica.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) e i sindaci della Società stessa.

Influenza Notevole: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il Controllo. Un'Influenza Notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'Influenza Notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite Società Controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'Influenza Notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'Influenza Notevole. L'Influenza Notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Interessi Significativi: rispetto ad una società, si intende la detenzione - diretta o indiretta - di una

partecipazione superiore al 5% del capitale sociale o la condivisione, tra la società e la società controllata o collegata con cui l'operazione è svolta, di uno o più Dirigenti con Responsabilità Strategiche che beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazioni variabili) che dipendano, direttamente e in misura significativa, dai risultati conseguiti da tale società controllata o collegata.

Investor Relator: responsabile delle relazioni con gli investitori istituzionali e con gli altri azionisti, individuato dalla Società in ossequio a quanto previsto dall'art. 9 del Codice di Autodisciplina.

Joint Venture: un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazione con Parte Correlata: qualsiasi trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Sono comunque incluse: (a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (b) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Operazioni di Importo Esiguo: le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della Società non superi, per ciascuna operazione:

- (a) Euro 300.000, in ragione d'anno, con riferimento all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ad un componente di un organo di amministrazione o controllo o ad un Dirigente con Responsabilità Strategiche;
- (b) Euro 100.000 o Euro 500.000 in ragione d'anno, per operazioni con Parti Correlate di altra natura, qualora si tratti rispettivamente di persone fisiche o di persone giuridiche, anche per il caso di Operazioni con Parti Correlate concluse con una medesima Parte Correlata tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario.

Operazioni di Maggiore Rilevanza: le operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:

- (a) indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o

resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo;

- (b) indice di rilevanza dell'attivo: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione. Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività;

- (c) indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato

patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

Operazioni di Minore Rilevanza: le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: le Operazioni con Parti Correlate che: (a) rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria della Società; (b) sono concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Parte Correlata: un soggetto che:

- (a) direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) Controlla la Società, ne è Controllato, o è sottoposto a comune Controllo;
 - (ii) detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'Influenza Notevole su quest'ultima;
 - (iii) esercita Controllo Congiunto sulla Società;
- (b) è una Società Collegata della Società;
- (c) è una Joint Venture in cui la Società è una partecipante;
- (d) è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o della sua controllante;
- (e) è uno Stretto Familiare di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere (a) o (d);
- (f) è un'entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il Controllo, il Controllo Congiunto o l'Influenza Notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- (g) è un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito a favore dei dipendenti della Società, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.

Regolamento Emittenti: il regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999

e successive modifiche ed integrazioni.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Società Collegata: qualsiasi entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: qualsiasi entità, di diritto italiano o estero, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, soggetta al Controllo di un'altra entità.

Stretto Familiare: i familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Società. Essi possono includere: (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente; (b) i figli e le persone a carico del soggetto interessato, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Testo Unico della Finanza: il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

2.2 L'interpretazione delle definizioni di Parte Correlata e di Operazione con Parte Correlata e delle altre definizioni nelle prime richiamate è compiuta facendo riferimento alle definizioni contenute nell'Allegato 1 del Regolamento e nella Comunicazione n. DEM/10078683 del 24-09-2010, nonché al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

3.1 Quanto previsto dalla Procedura non si applica alle Operazioni di Importo Esiguo.

3.2 Fatta salva la disciplina di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento e dal successivo paragrafo 3.3, le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano:

(a) ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ex art. 114-*bis* del Testo Unico della Finanza e alle relative operazioni esecutive;

(b) alle deliberazioni del consiglio di amministrazione - diverse dalle deliberazioni assunte ai sensi dell'art. 2389, co. 3, cod. civ. - in materia di remunerazione degli amministratori con particolari cariche nonché dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche a condizione che:

(i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;

(ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato

costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;

(iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;

(iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;

(c) alle Operazioni Ordinarie, restando inteso che di esse, quando non si tratti di Operazioni di Importo Esiguo, l'Amministratore Delegato, dovrà fornirne informazione al Consiglio di Amministrazione;

(d) alle Operazioni con Parti Correlate con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché a quelle con Società Collegate, purché nelle Società Controllate o nelle Società Collegate controparti dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

3.3 Qualora una Operazione di Maggiore Rilevanza costituisca una Operazione Ordinaria agli effetti della Procedura:

(a) la Società comunicherà alla Consob, entro il termine di 7 giorni dall'approvazione dell'operazione (cfr articolo 5, comma 3 del Regolamento) la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione;

(b) la Società indicherà nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, nell'ambito delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, del Regolamento, quali tra le operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente articolo.

3.4 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento, ove espressamente consentito dallo statuto della Società, le disposizioni del Regolamento e la Procedura non si applicano alle Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, e che siano approvate in condizioni di urgenza, a condizione che:

(a) qualora l'Operazione con Parte Correlata da compiere ricada nelle competenze di un amministratore delegato o del comitato esecutivo (ove nominato), il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'Operazione con Parte Correlata;

(b) la suddetta operazione, ferma l'efficacia della stessa, sia successivamente oggetto di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;

- (c) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza;
- (d) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (e) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (c) e (d) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti;
- (f) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la Società metta a disposizione del pubblico con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

4.1 Operazioni di Minore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione e gli organi delegati approvano le Operazioni di Minore Rilevanza previo parere motivato non vincolante di un comitato, anche appositamente costituito, sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (b) Il comitato di cui al precedente paragrafo 4.1(a) è composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati.
- (c) Qualora un componente del comitato di cui alla precedente lettera (a) sia la controparte dell'Operazione di Minore Rilevanza oggetto di valutazione o una sua Parte Correlata, gli altri membri del comitato chiameranno a far parte del consesso altro Amministratore Indipendente e Non Correlato ovvero, in mancanza, un membro effettivo del collegio sindacale (diverso dal presidente) Non Correlato.
- (d) Qualora nel consiglio di amministrazione non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti ovvero non sia possibile procedere ai sensi del precedente paragrafo (c), il parere previsto dal precedente paragrafo (a) è reso da un esperto indipendente, nominato dal presidente del consiglio di amministrazione, sentito il presidente del collegio sindacale.
- (e) L'Amministratore Delegato assicura che i componenti del comitato ricevano, tempestivamente, via e-mail o fax, complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Minore Rilevanza nonché, nel caso di operazioni le cui condizioni siano definite equivalenti

a quelle di mercato o standard, oggettivi elementi di riscontro al riguardo. Nel caso in cui l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del consiglio di amministrazione, il presidente o l'Amministratore Delegato assicurano che le medesime informazioni siano tempestivamente trasmesse ai consiglieri, via e-mail o fax almeno tre giorni prima della riunione del consiglio.

- (f) Fermo restando quanto sopra previsto, l'Amministratore Delegato provvede affinché adeguate informazioni sulle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza del consiglio di amministrazione siano fornite a tutti i consiglieri, in conformità all'art. 2381 cod. civ., nonché al collegio sindacale.
- (g) Il comitato deve rendere il proprio parere prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del consiglio di amministrazione, se l'operazione è di competenza di questo ultimo. Negli altri casi, prima che la Società s'impegni a darvi esecuzione.
- (h) Il comitato può avvalersi di uno o più esperti indipendenti a propria scelta e a spese della Società.
- (i) Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che approvano una Operazione di Minore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- (j) Gli organi delegati riferiscono con cadenza almeno trimestrale al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale dell'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.

4.2 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Minore Rilevanza

Per le Operazioni di Minore Rilevanza, non sono previsti specifici obblighi informativi verso il mercato, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, lett. g) del Regolamento.

Infatti, fermi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio la Società mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nonché sul suo sito internet, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del comitato (o dell'esperto indipendente), nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. I pareri negativi del comitato sono allegati al documento.

4.3 Operazioni di Maggiore Rilevanza

- (a) Il consiglio di amministrazione è competente in via esclusiva per l'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- (b) L'Amministratore Delegato assicura che un comitato composto da almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati sia coinvolto nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di complete e adeguate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza, in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo 4.1(e). Il comitato può partecipare alla fase delle trattative e a quella istruttoria, chiedendo informazioni e formulando osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria. Il comitato può delegare, a tale fine, uno o più dei suoi componenti. Al comitato si applicano, *mutatis mutandis*, i precedenti paragrafi, 4.1(c), 4.1(d), 4.1(e), 4.1(f), 4.1(h), 4.1(i) e 4.1(j).
- (c) Il consiglio di amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza: (i) previo parere favorevole del comitato indicato al precedente punto 4.3(b) sull'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; o in alternativa (ii) col voto favorevole della maggioranza degli Amministratori Indipendenti (ferme restando le maggioranze necessarie per l'assunzione delle deliberazioni consiliari ai sensi di legge e di statuto).
- (d) Anche in deroga a quanto previsto al precedente punto 4.3(c), il consiglio di amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, anche in presenza di avviso contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, qualora:
 - (i) se consentito dallo statuto della Società:
 - (1) l'assemblea ordinaria abbia previamente autorizzato il compimento dell'operazione; e
 - (2) nel caso in cui i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento della quota di capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza di essi non esprima voto contrario.
 - (ii) laddove la previsione di cui al precedente paragrafo (i) non sia contenuta nello statuto della Società, il Consiglio di Amministrazione includa - nella proposta di deliberazione assembleare - una previsione che consenta al Consiglio di Amministrazione di dare esecuzione alla deliberazione assembleare di approvazione solo alle condizioni di cui

al precedente paragrafo (d) (i), punto (2).

4.4 Informazione al pubblico sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate, concluse anche per il tramite di società controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'art. 114 c.5 del Testo Unico della Finanza, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento.

Tale documento informativo dovrà essere predisposto dalla Società anche nel caso in cui, nel corso dell'esercizio, la stessa concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alle società medesime, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggiore rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza di cui al precedente paragrafo 2.1. Ai fini del presente cumulo rilevano anche le operazioni compiute da società controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni escluse ai sensi del precedente paragrafo 3.

Il documento informativo è pubblicato nei termini e con le modalità indicati nell'art. 5 del Regolamento.

4.5 Operazioni di competenza assembleare

- (a) Fuori dai casi previsti al precedente paragrafo 4.3(d) e fatto salvo quanto disposto dal successivo punto (b), quando una Operazione di Minore Rilevanza o una Operazione di Maggiore Rilevanza sono di competenza dell'assemblea, o devono essere da questa autorizzate, le disposizioni degli articoli 4.1 e 4.3 si applicano con riferimento all'approvazione da parte del consiglio di amministrazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea.
- (b) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tale caso, il consiglio di amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione.
- (c) Ove espressamente consentito dallo statuto della Società, nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale, le Operazioni con Parti Correlate di competenza dell'assemblea, o che devono essere autorizzate dalla stessa, possono essere concluse in deroga alle precedenti disposizioni, a condizione che:

- (i) il consiglio di amministrazione predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni di urgenza;
- (ii) il collegio sindacale riferisca all'assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- (iii) la relazione e le valutazioni di cui ai precedenti punti (a) e (b) siano messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l'assemblea presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti.

Nel caso in cui le valutazioni del collegio sindacale siano negative, il consiglio di amministrazione non può concludere l'operazione qualora i Soci Non Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino più del dieci per cento del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti votino contro la proposta del consiglio di amministrazione. In caso contrario, entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, la Società mette a disposizione del pubblico, con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, le informazioni relative all'esito della votazione assembleare, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

4.6 Delibere quadro

- (a) Il consiglio di amministrazione può approvare, con una unica deliberazione, una serie di Operazioni con Parti Correlate tra loro omogenee con le stesse Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- (b) Nel caso indicato al precedente punto (a) e fermo quanto previsto dal precedente articolo 3:
 - (i) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.3 si applicano alla delibera-quadro dell'organo amministrativo in funzione del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate che ne formano oggetto, cumulativamente considerate;
 - (ii) le disposizioni dei precedenti articoli 4.1 e 4.3 non si applicano alle singole Operazioni con Parti Correlate concluse in esecuzione di una delibera-quadro a condizione che la delibera:
 - (1) abbia efficacia non superiore ad un anno;
 - (2) si riferisca ad Operazioni con Parti Correlate sufficientemente determinate;
 - (3) indichi il prevedibile ammontare massimo delle operazioni che, nel periodo di

efficacia delle deliberazione, possono essere realizzate in attuazione della stessa;

(4) contenga una adeguata illustrazione delle condizioni delle operazioni;

(iii) con cadenza trimestrale, il presidente o uno degli amministratori delegati informano il consiglio di amministrazione in merito all'attuazione delle delibere-quadro.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE REALIZZATE DA SOCIETA' CONTROLLATE

(a) La Procedura si applica anche alle Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate e che, ai sensi dello statuto della Società e/o delle disposizioni organizzative interne al gruppo Interpump emanate dalla Società debbano essere preventivamente esaminate o approvate dal consiglio di amministrazione o dagli organi delegati della Società, fermo restando che quanto previsto dal precedente articolo 3 si applica anche alle sopramenzionate Operazioni con Parti Correlate di cui siano parti Società Controllate.

(b) Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal precedente punto (a), le Società Controllate informano tempestivamente l'Amministratore Delegato della Società delle Operazioni con Parti Correlate che intendono approvare, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dal Regolamento e dalla Procedura.

6. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E COMUNICAZIONI AL PUBBLICO AI SENSI DELL'ART. 17 DEL REGOLAMENTO (UE) 596/2014

Qualora un'Operazione con Parte Correlata sia soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico previsti dall'art. 17 del Regolamento (UE) 596/2014, nel comunicato da diffondere al pubblico sono contenute, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni previste dall'art. 6 del Regolamento di seguito elencate:

- a) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- b) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- c) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento;
- d) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dalla presente Procedura;

- e) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

7. FLUSSI INFORMATIVI

- (a) Le Parti Correlate della Società comunicano tempestivamente all'Amministratore Delegato della Società le informazioni necessarie per consentire di adempiere agli obblighi previsti dal Regolamento e dalla Procedura.
- (b) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o gli organi delegati, anche disgiuntamente, con l'ausilio del *Chief Financial Officer* e del soggetto proponente l'operazione, raccolgono ogni informazione ritenuta utile ed effettuano le valutazioni necessarie al fine di:
 - (i) individuare le Parti Correlate;
 - (ii) stabilire se l'operazione che si intende porre in essere si qualifichi come Operazione con Parte Correlata e, in tal caso, (1) se si tratti di un'Operazione di Importo Esiguo, di Maggiore o Minore Rilevanza ovvero Ordinaria; (2) se si tratti di un'operazione da porre in essere in esecuzione di una delibera quadro del consiglio di amministrazione; (3) qualora si tratti di un'Operazione con Parte Correlata compiuta con o tra Società Controllate o con Società Collegate, l'eventuale sussistenza di Interessi Significativi.

Nel caso in cui la valutazione risulti complessa il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o l'organo delegato che ha svolto l'istruttoria può richiedere un parere a un comitato, anche appositamente costituito, composto di almeno tre Amministratori Indipendenti e Non Correlati.

- (c) Il Consiglio di Amministrazione e gli organi delegati, con il supporto del comitato e dell'Investor Relator, riscontrano altresì se il perfezionamento dell'Operazione con Parte Correlata sia idoneo ad avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla Società ed ammessi alle negoziazioni, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) 596/2014 e se vi siano i presupposti per l'applicazione della "*Procedura Internal Dealing*", della "*Procedura di comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate*" e della "*Procedura di tenuta degli Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate*" adottate dalla Società in ottemperanza alle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 596/2014.
- (d) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e/o gli organi delegati assicurano che tutte le Operazioni con Parti Correlate approvate ai sensi del Regolamento e della Procedura siano tempestivamente comunicate all'Investor Relator ed al dirigente preposto alla

redazione dei documenti contabili societari, ai fini dell'adempimento degli obblighi informativi di cui al Regolamento Emittenti e di cui al Testo Unico della Finanza.

8. DISPOSIZIONI FINALI

Il Consiglio di Amministrazione valuta con cadenza almeno triennale se procedere ad una revisione della presente procedura tenendo conto, tra l'altro, delle modifiche eventualmente intervenute negli assetti proprietari, nonché dell'efficacia dimostrata dalla procedura nella prassi applicativa.